

Dal 1° ottobre 2013 l'aliquota Iva ordinaria passa dal 21% al 22%.

Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.

Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi rileva il momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ovvero:

- le cessioni di beni mobili, all'atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili, all'atto della stipula del rogito notarile;
- le prestazioni di servizi, al pagamento del corrispettivo.

Per le operazioni non ancora concluse si deve tenere conto delle seguenti regole generali:

- 1) per pagamento di acconti: sugli acconti si applica l'aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
- 2) fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato si applica l'aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
- 3) consegna con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
- 4) nota di variazione: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione.

Alla luce di quanto sopraesposto la nuova **aliquota del 22%** si applica alle:

- cessioni di beni mobili consegnati dal 1° ottobre 2013, se non già fatturate o pagate precedentemente;
- cessioni di immobili stipulate dal 1° ottobre 2013, se non già fatturate o pagate precedentemente;
- prestazioni di servizi pagate dal 1° ottobre 2013, se non già fatturate precedentemente.

Al contrario l'**aliquota al 21%** si applica:

- per cessioni di beni mobili consegnati prima del 1° ottobre 2013, anche se fatturate dopo;
- prestazioni di servizi fatturate prima del 1° ottobre 2013, anche se pagate dopo;
- le note di variazione che saranno emesse in relazione a operazioni effettuate prima del 1° ottobre 2013.